



CITTÀ di SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

Ordinanza n. 7 dell'1/04/2021

OGGETTO: Protocollo antismog. Piano d'intervento operativo, inerente le misure per il miglioramento della qualità dell'aria: limitazioni straordinarie della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in applicazione della dgr n°9-2916/2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.
- Coerentemente, il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9, demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.
- In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;
- La Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvando:
 - i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;
 - le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico, in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
 - le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione.

- Le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” rappresentano, secondo quanto previsto dalla sopraccitata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall’Accordo stesso.
- Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM10, evidenziando tra l’altro che il superamento risulta “tuttora in corso”;
- Con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all’obbligo sancito dall’art. 23, in combinato disposto con l’allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell’aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Dato atto che:

- le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale;
- la citata sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 determina l’obbligo per lo Stato Italiano di adottare i provvedimenti necessari a darle esecuzione (cfr. articolo 260, comma 1, TFUE) che, nel caso in esame, si sostanziano in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla Direttiva.

Dato atto, inoltre, che:

- ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM10 in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio ai fini della qualità dell’aria:
 - l’Agglomerato di Torino – Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti;
 - la Zona di Pianura – Zona IT0119, con 268 comuni;
 - la Zona di Collina – Zona IT0120, con 646 comuni;

per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell’intero territorio regionale;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26.02.2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell'aria, dettagliate nell'allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, al fine di agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, precedentemente adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (individuazione utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);
- con la medesima DGR, la Regione Piemonte ha disposto di individuare la data del 01.03.2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata DGR);

Considerato che:

- il Comune di Savigliano è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26.02.2021;
- il Comune di Savigliano è chiamato ad attuare in particolare le misure di breve periodo, di cui ai punti da 1.1. a 1.6. dell'allegato A, con immediata entrata in vigore dal 01.03.2021, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7. del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato.

Dato atto che l'art 7, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 285/1992 dispone che il Sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico.

Richiamate le delibere della Giunta comunale n° 170 dell'11 dicembre 2003, con la quale l'amministrazione comunale ha approvato la relazione tecnica sulla riduzione del rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n° 60 e la successiva n° 94 ad oggetto "Secondo intervento per la riduzione del rischio di superamento dei limiti inquinanti in atmosfera, come definiti dal D.M. n° 60/2002 – Approvazione secondo intervento";

Ritenuto che in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

Vista la DGR 14 settembre 2018, n. 29-7538 avente ad oggetto "Integrazione alle misure di cui alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvate in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, relativamente ai generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kWh, in riferimento ai disposti di cui al DM 7 novembre 2017, n. 186".

Visto il Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, "Regolamento regionale recante: Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 14-1996 del 25 settembre 2020 avente ad oggetto "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199".

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi", contenente lo schema di ordinanza tipo.

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale.

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Vista la giurisprudenza costante (ex multis Cass. Civ. Sez. II n. 2010/13730) secondo la quale è necessaria la collocazione di idonea segnaletica verticale di divieto su tutte le vie di accesso all'area interdetta non essendo sufficienti avvisi a mezzo polizia locale, a mezzo radio o stampa, sito comunale, Arpa, televisione ecc.;

Considerato, dunque, per quanto concerne le limitazioni al settore dei trasporti, l'efficacia della presente Ordinanza non può prescindere dall'attuazione degli interventi tecnico-logistici di seguito descritti, in difetto dei quali le limitazioni alla circolazione sarebbero illegittimamente poste e gli utenti eventualmente sanzionati avrebbero titolo a richiedere ed ottenere l'annullamento giudiziale delle contravvenzioni elevate per le violazioni:

- pubblicità del provvedimento mediante l'installazione dell'idonea segnaletica verticale, composta da un divieto di transito abbinato a un pannello a messaggio luminoso variabile, da piazzare in corrispondenza di ogni segnale di Centro Abitato (**SP 166 da Monasterolo di Savigliano**, SP 662 da Saluzzo (**sia per ingresso in Via Saluzzo che su Via della Morina**), SP 662 da Marene (**sia per ingresso in Via Alba che nella prosecuzione sulla SP 7 nei pressi dell'ex Gran Baita**), Strada Sanità, **SP 20 da Genola e da Cavallermaggiore**);
- pubblicità del provvedimento in prossimità degli accessi minori o ove la descritta segnaletica a messaggio luminoso non sia installabile, in particolare nelle postazioni: strada San Giacomo, strada Cavallotta, strada Suniglia, strada Canavere, strada Morrè, via Raviagna e in tutte le intersezioni con la SP 20 e la SP 662 che portano al centro di Savigliano);

Visto lo Statuto della Città di Savigliano;

Considerato che l'esito dell'istruttoria porta a ritenere che sussistano le condizioni, i requisiti ed i presupposti di legittimazione per l'adozione del presente provvedimento.

Dato atto che in ordine al presente provvedimento il responsabile del settore lavori pubblici, per quanto di propria competenza ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne ha attestato, ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, la regolarità e la correttezza.

ORDINA

Di adottare le seguenti misure, finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, precisando che le limitazioni di cui ai successivi punti 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2 **saranno efficaci ad avvenuta attuazione, a cura dei competenti uffici comunali nei tempi congrui e necessari, dei seguenti interventi tecnico-logistici:**

- **pubblicità del provvedimento** mediante l'installazione dell'idonea segnaletica verticale, composta da un divieto di transito abbinato a un pannello a messaggio luminoso variabile, da piazzare in

corrispondenza di ogni segnale di Centro Abitato (SP 166 da Monasterolo, SP 662 da Saluzzo (sia per ingresso in Via Saluzzo che su Via della Morina), SP 662 da Marene (sia per ingresso in Via Alba che nella prosecuzione sulla SP 7 nei pressi dell'ex Gran Baita), strada Sanità, SP 20 da Genola e da Cavallermaggiore);

- **pubblicità del provvedimento** in prossimità degli accessi minori o ove la descritta segnaletica a messaggio luminoso non sia installabile, in particolare in undici postazioni (strada san Giacomo, strada Cavallotta, strada Suniglia, strada Canavere, strada Morrè, via Raviagna e in tutte le intersezioni con la SP 20 e la SP 662 che portano al centro di Savigliano).

1. Limitazioni strutturali

A decorrere dalla data di avvenuta realizzazione dei descritti interventi tecnico-logistici, fatta eccezione per i punti 1.4., 1.5, 1.6, efficaci fin da subito sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1 divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
- 1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 01 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;
- 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00, di tutti i giorni (festivi compresi), dal 01 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;
- 1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso (già previsto dal CDS);

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare valesvoli dalla data della presente:

- 1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 1.6 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 01 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

2 Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e D.G.R. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dalla data di avvenuta realizzazione dei descritti interventi tecnico-logistici dal 01 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022:

2.1 **Allerta di 1° Livello - colore "ARANCIO"** - l'attivazione del livello avviene in base ai valori di concentrazione media giornaliera previsti sulle aree interessate dai provvedimenti. Nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 50 µg/m³ (pari al valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello «arancio». I criteri di attivazione del semaforo sono dettagliati nell'allegato 1 della Determina Dirigenziale 96/A1602B/2021 del 26 febbraio 2021 del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte.

- 2.1.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di **motore diesel** con omologazione uguale ad EURO 3, 4 e 5 (dalla data di avvenuta realizzazione dei descritti interventi tecnico-logistici);
- 2.1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12:30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al **trasporto merci** (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4 (dalla data di avvenuta realizzazione dei descritti interventi tecnico-logistici);
- 2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (dalla data della presente Ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022);
- 2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità (dalla data della presente Ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022);
- 2.1.5 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie (dalla data della presente Ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022);
- 2.1.6 (dalla data della presente Ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022) divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

- distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
- iniezione profonda (solchi chiusi);

- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione.
- 2.1.7 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione (dalla data della presente Ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022);
- 2.1.8 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami (dalla data della presente Ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022);

2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO” - L'attivazione del livello avviene in base ai valori di concentrazione media giornaliera previsti sulle aree interessate dai provvedimenti. Nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 75 ug/m³ (pari ad 1,5 volte il valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello «rosso». I criteri di attivazione del semaforo sono dettagliati nell'allegato 1 della Determina Dirigenziale 96/A1602B/2021 del 26 febbraio 2021 del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte.

Dalla data di avvenuta realizzazione dei descritti interventi tecnico-logistici, in aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

- 2.2.1 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi;
- 2.2.2 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale ad EURO 5 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni;

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo.

Le misure di limitazione della circolazione veicolare sono per semplicità riassunte nelle tabelle riportate in fondo alla presente ordinanza.

3 Veicoli esentati dalle limitazioni alla circolazione veicolare di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.3

In conformità con quanto stabilito nell'Accordo di bacino Padano, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e dai Presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che aveva fatto salve "le eccezioni indispensabili", sono autorizzati alla circolazione veicolare "in deroga" i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci. Sono inoltre esentati dalle presenti limitazioni alla circolazione veicolare:

3.1 veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

3.2 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del

veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo;

4 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.2

4.1 veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

4.2 veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità, muniti di certificazione del datore di lavoro;

4.3 veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

4.4 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

4.5 veicoli della categoria M1, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;

4.6 veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale", e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;

4.7 veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale", e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;

4.8 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

4.9 veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

4.10 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);

4.11 veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

4.12 veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la

funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

4.13 veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 m; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);

4.14 veicoli condotti da persone il cui ISEE del relativo nucleo familiare sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, muniti di autocertificazione che attesti i predetti requisiti;

4.15 veicoli condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare.

5 Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2.

Oltre alle esenzioni previste ai precedenti punti 3 e 4, inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le seguenti esenzioni:

5.1 veicoli del car sharing;

5.2 macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;

5.3 veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica durante le quali è attivo un livello di criticità (accompagnati da idonea documentazione);

5.4 veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);

5.5 veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);

5.6 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);

5.7 veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);

5.8 veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);

5.9 veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi

competenti (accompagnati da idonea documentazione);

5.10 veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal comune (accompagnati da idonea documentazione);

5.11 veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);

5.12 veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);

5.13 veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);

5.14 veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);

5.15 veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);

5.16 veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);

5.17 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero (accompagnati da idonea documentazione);

5.18 veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);

5.19 veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente (accompagnati da idonea documentazione);

5.20 veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione).

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

AVVISA

che è inoltre vigente la DGR 14 settembre 2018, n. 29-7538 la quale stabilisce:

1) *di adottare, in attuazione alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" [...]*

a) *il divieto, in tutti i comuni del territorio regionale, di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi di appartenenza: [...]*

▪ *"quattro stelle, per i generatori che verranno installati dal 1.10.2019;*

b) *il divieto, dal 01/10/2019 in tutti comuni appartenenti alle zone "Agglomerato di Torino", "Pianura" e "Collina" così come individuati nella deliberazione di Giunta regionale n. 41-855 del 29 dicembre 2014, di utilizzo dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa se aventi prestazioni emissive, come individuate dal DM n. 186 del 7/11/17, inferiori alle "tre stelle".*

2) *di disporre che sono esentate dal divieto di utilizzo di cui al precedente punto 2), lettera b), le unità*

immobiliari in cui il generatore di calore a biomassa di potenza nominale inferiore a 35 kW sia l'unico sistema di riscaldamento presente [...]".

COMUNICA

- che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:
 - sulla home page del sito internet della Regione Piemonte: <http://www.regione.piemonte.it>;
 - sul sito internet di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.gov.it>;
 - sul sito internet del comune di Savigliano, <http://www.comune.savigliano.cn.it/>.
- Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è il centro abitato del Comune di **Savigliano**, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del D.lgs 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non serviti da Trasporto Pubblico Locale e le seguenti strade:
 - 3.2.1.1.1 Strada **provinciale** 20 - tratto interno al centro abitato di Savigliano, attraverso: c.so Romita - via Cervino - via Bisalta - via Montebianco - via Liguria - via Cuneo e viceversa
 - 3.2.1.1.2 Strada provinciale 662 - tratto interno al centro abitato di Savigliano, attraverso via Alba (variante "Gran Baita" - **SP 7**) - via Liguria - via Montebianco - via della Morina - via Saluzzo e viceversa
 - 3.2.1.1.3 è consentito l'accesso e il recesso a tutti i veicoli e ciclomotori per accedere al parcheggio Avis (ex piazzale Sacoop) in vicolo Arciretto, adiacente all'ospedale SS. Annunziata, esclusivamente attraverso il seguente percorso: via Cuneo - via Giolitti - vicolo Arciretto - posteggio Avis e viceversa

AVVISA

- che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero: ai sensi dell'art. 6 o 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale e ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., previa apposizione di apposita segnaletica stradale, relativamente agli altri provvedimenti (ivi compreso il divieto di sostare con il motore acceso);
- che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale;
- che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili ed urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta;
- che nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli, con apposito provvedimento, si potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal presente atto;
- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo quanto disposto in relazione ai punti che necessitano, per la loro attuazione, di apposizione di strumentazione e segnaletica tecnica (dalla data di avvenuta realizzazione dei descritti interventi tecnico-logistici).

INFORMA

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., secondo le tempistiche e le

modalità precisate nel medesimo;

- entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica o dalla piena conoscenza, al Presidente della Repubblica;

DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 30 gg.;
- **Che il servizio CED** pubblichi sulla home page del sito il link relativo alle informazioni ambientali dell'A.R.P.A. Piemonte e al contempo, ricevute le informazioni tecniche dall'Ufficio Ecologia **avvierà lo studio per la pubblicazione** per garantire che sul sito web comunale sia mostrato in tempo reale lo stato del cosiddetto "semaforo anti smog" dell'ARPA Piemonte;
- **Che l'ufficio Ecologia predisponga** un testo informativo di sintesi da inserire sul sito web comunale affinché l'utenza sia facilitata alla comprensione dei messaggi e delle limitazioni vigenti;
- **Che il settore Lavori Pubblici avvii** lo studio per aggiornare la cartellonistica stradale rendendola conforme alle presenti disposizioni in relazione alle regole del Codice della Strada, valutando anche la fattibilità di ricorrere a pannelli elettronici che in tempo reale mostrino lo stato del cosiddetto "semaforo ambientale";
- La trasmissione in copia ai seguenti destinatari:
 - Albo pretorio della Città di Savigliano per 30 gg;
 - Prefettura di Cuneo, gabinettoprefcn@pec.interno.it;
 - Questura di Cuneo, gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it;
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Savigliano, tcn24450@pec.carabinieri.it e tcn28408@pec.carabinieri.it ;
 - Comando Tenenza Guardia di Finanza di Fossano, cn1240000p@pec.gdf.it;
 - Comando Polizia Locale Unione Terre Pianura Savigliano;
 - Resp. Settore Lavori Pubblici del Comune di Savigliano;
 - alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e degli agricoltori:
 - a) ASCOM Savigliano, info@ascomsavigliano.it;
 - b) Confesercenti Cuneo, info@confesercenti.cn.it;
 - c) confartigianato.cuneo@pec.confartigianato.it;
 - d) zona.savigliano.cn@coldiretti.it;
 - e) daniele.caffaro@coldiretti.it;
 - f) Ass. Goia Merca' Coni - Goia Ugl carlo.cerrina@legalmail.it
 - g) Fondazione Ente manifestazioni srl info@entemanifestazioni.com
 - agli organi di stampa locali:
 - a) redazione@corrieresavigliano.it;
 - b) redazione@ilsaviglianese.com;
 - Responsabile del servizio CED comunale;
 - Comando di Stazione dei Carabinieri Forestali di Cuneo **fcn43355@pec.carabinieri.it**;
 - ARPA Piemonte, Str. Vecchia di Borgo n°11 - 12100 Cuneo dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it;
 - Provincia di Cuneo - Settore Tutela Territorio, Via M. D'Azeglio n. 8 - 12100 Cuneo, protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it;
 - ASL CN1 - S.I.S.P. di Saluzzo **sisp@aslcn1.it**;
 - Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Via Principe Amedeo, 17 - Torino territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it;

- Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Emissioni e Rischi Ambientali - Via Principe Amedeo, 17 – Torino emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it

DEMANDA

- al Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Savigliano l'informazione, tramite sito web, comunicati stampa e eventuali volantini, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
- al Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Savigliano l'attuazione dell'obbligo di riduzione della temperatura di riscaldamento degli edifici di competenza;
- alla Polizia locale e alle altre forze di polizia la vigilanza sull'osservanza del provvedimento;
- alle Autorità e agli Enti competenti in materia la verifica del corretto adempimento al presente provvedimento.


INVITA

i cittadini ad utilizzare inoltre queste norme di buon senso, essendoci varie problematiche legate alla qualità dell'aria e a tutela della salute pubblica, a titolo di esempio: utilizzare il meno possibile l'auto, spostandosi utilizzando il City Bus o biciclette o a piedi, se si utilizza l'auto mantenere una velocità moderata, ad esempio 30 km/h in città, a spegnere sempre il motore durante le soste, a tenere in casa una temperatura compresa fra i 18 e i 20 ° C.


Il Sindaco

Autorità sanitaria locale

Giulio Ambroggio



IL TERRITORIO INTERESSATO DALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E' IL CENTRO ABITATO DI SAVIGLIANO, CON LA ECCEZIONE DELLE SOTTORIPORTATE STRADE SOGGETTE A DEROGA



SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Limitazioni strutturali

Tipo veicolo	Orari	Chi NON circola	Riferimento ordinanza	Esenzioni
Persone (M1) e Merci (N1, N2, N3)	tutto l'anno e tutti i giorni (festivi compresi) Orario: 0:00 - 24:00	<ul style="list-style-type: none"> • Benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2 • Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2 • GPL e metano Euro 0 e Euro 1 	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	Dal 01/03/2021 al 15/04/2021 e dal 15/09/2021 al 15/04/2022 tutti i giorni (festivi compresi) Orario: 0:00 - 24:00	<ul style="list-style-type: none"> • Benzina Euro 0 e Euro 1 	1.3	Punto 3
Persone (M1) e Merci (N1, N2, N3)	Dal 01/03/2021 al 15/04/2021 e dal 15/09/2021 al 15/04/2022 giorni feriali dal lunedì al venerdì Orario 8:30 - 18:30	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel Euro 3 e Euro 4 	1.2	Punto 4

Limitazioni temporanee di LIVELLO 1 - operative dal 15 settembre al 15 aprile

Tipo veicolo	Orari	Chi NON circola	Riferimento ordinanza	Esenzioni
Persone (M1) e Merci (N1, N2, N3)	tutto l'anno e tutti i giorni (festivi compresi) Orario: 0:00 - 24:00	<ul style="list-style-type: none"> • Benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2 • Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2 • GPL e metano Euro 0 e Euro 1 	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	Dal 01/03/2021 al 15/04/2021 e dal 15/09/2021 al 15/04/2022 tutti i giorni (festivi compresi) Orario: 0:00 - 24:00	<ul style="list-style-type: none"> • Benzina Euro 0, Euro 1 	1.3	Punto 3

Persone (M1)	Dal 01/03/2021 al 15/04/2021 e dal 15/09/2021 al 15/04/2022 Tutti i giorni (festivi compresi) Orario: 8:30 - 18:30	● Diesel Euro 3 e Euro 4	1.2 e 2.1.1	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
		● Diesel Euro 5	2.1.1	Punto 5
Merci (N1, N2, N3)	Dal 01/03/2021 al 15/04/2021 e dal 15/09/2021 al 15/04/2022 Giorni feriali dal lunedì al venerdì Orario 8:30 - 18:30	● Diesel Euro 3 e Euro 4	1.2	Punto 4
Merci (N1, N2, N3)	Dal 01/03/2021 al 15/04/2021 e dal 15/09/2021 al 15/04/2022 Sabato e festivi Orario: 8:30 - 12:30	● Diesel Euro 3 e Euro 4	2.1.2	Punto 5

Limitazioni temporanee di LIVELLO 2 - operative dal 15 settembre al 15 aprile

Tipo veicolo	Orari	Chi NON circola	Riferimento ordinanza	Esenzioni
Persone (M1) e Merci (N1, N2, N3)	tutto l'anno e tutti i giorni (festivi compresi) Orario: 0:00 - 24:00	<ul style="list-style-type: none"> ● Benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2 ● Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2 ● GPL e metano Euro 0 e Euro 1 	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	Dal 01/03/2021 al 15/04/2021 e dal 15/09/2021 al 15/04/2022 tutti i giorni (festivi compresi) Orario: 0:00 - 24:00	● Benzina Euro 0 e Euro 1	1.3	Punto 3
Persone (M1)	Dal 01/03/2021 al 15/04/2021 e dal 15/09/2021 al 15/04/2022 tutti i giorni (festivi compresi) Orario: 8:30 - 18:30	● Diesel Euro 3 e Euro 4	1.2 e 2.1.1	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
		● Diesel Euro 5	2.1.1	Punto 5

Merchi (N1, N2, N3)	Dal 01/03/2021 al 15/04/2021 e dal 15/09/2021 al 15/04/2022 tutti i giorni (festivi compresi) Orario 8:30 - 18:30	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel Euro 3 e Euro 4 	1.2 e 2.2.1	Punto 4 Punto 5
Merchi (N1, N2, N3)	Dal 01/03/2021 al 15/04/2021 e dal 15/09/2021 al 15/04/2022 tutti i giorni (festivi compresi) Orario: 8:30 - 12:30	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel Euro 5 	2.2.2	Punto 5

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

categoria 14: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

categoria 15: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h; **categoria 16:** quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

categoria 17: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli

elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

LE DIRETTIVE ANTI-INQUINAMENTO Autoveicoli

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE
Euro 2	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Euro 3	98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A
Euro 4	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B -2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
Euro 5	2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) 715/2007*692/2008 (Euro 5 A) 715/2007*692/2008 (Euro 5 B) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)
Euro 6	715/2007*692/2008 (Euro 6 A) 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)

Veicoli trasporto merci con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) non superiore a 3,5 tonnellate

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE
Euro 2	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Euro 3	98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A

Euro 4	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
Euro 5	2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
	(ecol. migliorato) oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C
	2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2
	2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) 715/2007*692/2008 (Euro 5 A)
	715/2007*692/2008 (Euro 5 B)
	2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2
	2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)
	2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)
Euro 6	715/2007*692/2008 (Euro 6 A) 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)

Veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) superiore a 3,5 tonnellate

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	91/542/CEE
Euro 2	96/01/CE
Euro 3	1999/96/CE
Euro 4	98/69/CE B 1999/96/CE B
Euro 5	1999/96/CE
Euro 6	Regolamento CE 595/2009

Motocicli e Ciclomotori

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	97/24 CE cap. 5
Euro 2	97/24 CE cap. 5 fase II 2002/51/CE fase A 2006/27/CE fase A 97/24 CE rif. 2003/77 CE fase A 2003/77 CE rif. 2002/51 CE fase A 2006/120/CE fase A 2006/72/CE fase A 2009/108/CE fase A

Euro 3	97/24 CE cap. 5 fase III 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase B 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B 2006/120/CE fase B 2006/27/CE fase B 2006/72/CE fase B 2006/72/CE fase C 2009/108/CE fase B
---------------	---

Per verificare in modo rapido la classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo è possibile consultare il **Portale dell'Automobilista** (<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo>), il sito di servizi di e-government del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.